
### **REPUBBLICA ITALIANA**

# **BOLLETTINO UFFICIALE**

della Regione Puglia



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

## Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

#### Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- I) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

#### Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

#### SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

#### PARTE SECONDA

#### Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI Statuto dell'Unione modificato con deliberazione Consiglio del 23 novembre 2021, n. 1477869
COMUNE DI CORATO  Estratto deliberazione Consiglio Comunale 20 ottobre 2021, n. 47  Integrazione e modifica Art. 18 co. 5 Statuto Comunale
COMUNE DI PATU' Statuto comunale modificato con deliberazione Consiglio Comunale del 29 novembre 2021, n.

#### PARTE SECONDA

#### Atti e comunicazioni degli Enti Locali

#### UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

Statuto dell'Unione modificato con deliberazione Consiglio del 23 novembre 2021, n. 14.















#### **STATUTO**

#### TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO DELL'UNIONE

- 1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costituita in data 22 maggio 2015 l'Unione di Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI", di seguito sinteticamente indicata come "Unione", cui partecipano i comuni di: Monteleone di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto, Accadia, Sant'Agata di Puglia.
- 2. L'Unione è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
- 3. L'Unione è costituita in prevalenza da comuni montani e pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, assume la denominazione di Unione di comuni montani ed esercita anche le Specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
- 4. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi prevalentemente di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio.
- **5.** L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni partecipanti, Può esercitare altresì le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Puglia nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione ai Comuni partecipanti, nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

### Art. 2 DENOMINAZIONE, TERRITORIO SEDE, STEMMA, GONFALONE E ALBO PRETORIO

- 1. L'Unione assume la denominazione di "Unione dei Comuni dei Monti Dauni". Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- **2.** L'Unione ha sede legale e amministrativa in Bovino in Via Soldato Leggieri n 3
- **3.** Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.















- **4.** Nell'ambito del territorio dell'**Unione** possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.
- 5. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni dei Monti Dauni". Lo stemma, è approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
- **6.** L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.
- 7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- **8.** L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

#### Art. 3 FINALITÀ, COMPITI E PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- 1. L'Unione dei Comuni dei Monti Danni è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato ai successivi articoli. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico 267/2000 e s.m.i..
- 2. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
- 3. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
- pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;
- efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
- efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi:
- semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa;
- sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
- adeguatezza dimensionale per essere ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia e per affrontare e gestire risposte sempre più complesse ai difficili problemi di ordine ambientale, economico e sociale;
- valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità disponibili.
- **4.** L'**Unione** costituisce l'evoluzione istituzionale delle soppresse comunità montane delle quali eredita il ruolo e le funzioni e rappresenta pertanto un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane di Puglia.
- **5.** L'**Unione** si pone altresì le seguenti finalità strategiche:















- **promuovere**, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;
- fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;
- **cooperare** con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;
- valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
- **promuovere** attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;
- **favorire** la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- **promuovere** la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

#### Art. 4 FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

- 1. L'Unione rappresenta il luogo nel quale svolgere in modo coordinato la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali a proiezione a scala territoriale in materia di:
- a. assetto e governo del territorio;
- b. tutela e valorizzazione ambientale;
- c. sviluppo economico;
- d. tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- e. servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;
- f. servizi scolastici e formativi;
- g. trasporti locali.
- **2.** L'Unione, per realizzare i propri scopi, adotta ed assume come riferimento metodi e gli strumenti della programmazione, quali:
- il **Piano strategico dell'Unione** che ha valenza di "*Piano generale di sviluppo*" (art. 165 comma 7 del TUEL) sia dell'Unione che dei singoli Comuni:
- i **progetti/programmi** integrati territoriali elaborati dall'**Unione** in attuazione del Piano strategico;
- 3. L'Unione, nella preparazione dei piani e dei programmi:
- assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali e le indicazioni urbanistiche dei Piani strutturali dei Comuni e del Piano territoriale di coordinamento di competenza dell'Amministrazione Provinciale:
- adotta il metodo della consultazione e della partecipazione allargata a tutte le istanze locali, pubbliche e private e ai singoli cittadini.















#### 4. L'Unione, tiene altresì conto:

- dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
- delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

#### Art. 5 Cooperazione rafforzata

- 1. La cooperazione rafforzata si esplica attraverso:
- a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale Unione;
- b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse;
- la possibilità di esercitare ulteriori funzioni in forma associata, anche relativamente ad un sottoinsieme di enti sottoscrittori.
- 2. In ogni caso, rimangono unici e non frazionati i livelli apicali dell'Unione e le dotazioni economiche e patrimoniali.

#### Art. 6 Servizi di prossimità

- 1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziani e disabili nell'accesso ai servizi.
- 2. L'Unione sviluppa forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità, caratterizzate da sportelli di accesso integrati e multifunzionali, collegati alla rete telematica dei comuni e della Regione Puglia, resi operativi anche con il contributo delle organizzazioni del terzo Settore.
- **3.** L'Unione approva il programma delle iniziative nonché la relazione sul loro stato di attuazione.

#### TITOLO II- FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

#### Art. 7 Funzioni dei Comuni esercitate dall'Unione

- 1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi comunali conferiti indicati nell'allegato "Funzioni e servizi a gestione associata" della deliberazione comunale di approvazione del presente Statuto, del quale non costituisce parte integrante e sostanziale. L'allegato "Funzioni e servizi a gestione associata", individua, separatamente, le gestioni ad adesione obbligatoria da parte di alcuni/tutti i Comuni, le gestioni ad adesione facoltativa e, per ciascun comune e per ogni funzione o servizio elencato, la relativa tempistica.
- 2. Tra le gestioni ad adesione obbligatoria sono comprese le "funzioni fondamentali", di cui all'articolo 14, comma 27, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.07.2010, n. 122, da esercitare obbligatoriamente in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ai limiti ai quali la medesima Legge fa riferimento. Fino a diversa disciplina statale o regionale della loro classificazione, ove nello statuto si faccia riferimento a "funzioni fondamentali" si intende riferirsi a specificazioni puntuali del loro contenuto rinvenibile in leggi vigenti o, in mancanza, alla ricognizione dei procedimenti, dei servizi e delle attività















effettuata con specifici provvedimenti regionali o attraverso l regolamentazione interna dell'**Unione**.

- 3. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'**Unione** delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei in modo da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. I contenuti delle funzioni e dei servizi comunali conferiti di cui ai precedenti commi del presente articolo, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo, di norma, sono definiti dalla legge e dai regolamenti dello Stato e della Regione; i regolamenti dell'**Unione** provvederanno alle opportune specificazioni al fine di individuare con certezza tutte le competenze oggetto di conferimento. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.
- 4. L'effettivo esercizio di ogni ambito di funzioni indicate ai commi precedenti, odi articolazioni interne dello stesso, è deciso sulla base di un progetto gestionale, approvato a maggioranza assoluta dall'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. La data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con Decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.
- **5.** Qualora le modalità. di esercizio associato, individuate dal progetto gestionale di cui al comma 4, in relazione al contenuto delle funzioni trasferite dal Comune all'**Unione**, richiedano il trasferimento in capo al Presidente dell'**Unione** di funzioni che la Legge attribuisce espressamente al Sindaco, in particolare per le funzioni indicate ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 50 e all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, questo ultimo provvede, ove ricorra il caso previa intesa con il Ministero competente, a delegare con proprio atto le competenze relative alle funzioni in questione.
- 6. Nel tenere ferme le scadenze prioritarie indicate dalla Legge per i Comuni obbligati all'esercizio associato di **funzioni fondamentali**, i progetti gestionali, di cui al comma 4, possono prevedere per i Comuni ad adesione volontaria, tempi diversi e/o il conferimento di parte soltanto dei servizi che costituiscono il contenuto di ogni ambito di funzioni, purché sia rispettato il principio di ricomposizione unitaria delle competenze relative ad ogni servizio e sia possibile una gestione economicamente efficiente delle risorse e una funzionalità dei servizi adeguata alle esigenze di tutti i Comuni e dell'**Unione**.

### Art. 8 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'**Unione**, con specifica convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'**Unione**, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere. Di norma, la















convenzione da approvare è accompagnata dal **progetto gestionale**, di cui al comma **4** dell'articolo **7** e, a seguito della stipulazione, il Presidente dell'Unione provvede a darne esecuzione con il decreto di cui al medesimo comma.

- 2. Con apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 32 del D. Lgs 267/2000, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati.
- 3. L'esercizio associato delle funzioni comunali di cui al comma 1 è effettuato mediante delega all'**Unione** delle competenze decisionali e amministrative o mediante la costituzione presso la stessa di un ufficio comune competente per la gestione in luogo degli uffici comunali.
- **4.** Nel caso di esercizio associato di funzioni mediante delega, totale o parziale, di competenze decisionali di indirizzo e di controllo, l'atto esplicita chiaramente la volontà di delegare al corrispondente organo dell'Unione tali competenze relative alla funzione associata.

### Art. 9 Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

- 1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi indicati dagli articoli precedenti anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti e se tra questi esprimono voto favorevole i rappresentanti della maggioranza dei Comuni membri che già hanno conferito tale funzione all'Unione.
- 2. L'Unione accetta di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno due Comuni costituenti.
- **3.** All' organo esecutivo dell'**Unione** è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentate del Comune non facente parte dell'Unione,
- 4. La convenzione deve indicare:
- a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
- b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali:
- c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;
- d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;
- e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;
- f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;















- g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione:
- h) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

#### Art. 10 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

- 1. Il conferimento, delle funzioni e servizi di cui agli articoli 7 e 8 si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, del progetto gestionale e di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
- il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- le modalità di recesso.
- 2. All'atto dell'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione, sulla base del **progetto gestionale**, di cui all'art. 7 comma 4, predisposto ed approvato dall'organo esecutivo, effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà, essere adeguatamente motivata.
- **3.** L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

#### Art. 11 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'**Unione** medesima.
- 2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.
- 3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:
- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal Codice degli appalti e dei regolamenti;
- mediante affidamento diretto con apposita convenzione ad uno dei Comuni dell'Unione;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.
- 4. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'**Unione**, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'**Unione** sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo accordo con gli altri Sindaci, incaricare il responsabile dell'**Unione** per l'adozione dei relativi atti gestionali.
- 5. L'affidamento di funzioni all'**Unione** comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse,















unitamente alle risorse economiche, o comunque mediante comando o distacco

#### Art. 12 Modalità di ripartizione spese ed entrate

- 1. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'**Unione** sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei criteri statutari, sulla base di parametri definiti ed approvati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'**Unione** alla quale gli enti si attengono per l'allocazione nei rispettivi bilanci. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'**Unione**. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'**Unione**.
- 2. Le residue spese generali di funzionamento dell'Unione, non coperte da entrate derivanti dalle funzioni comunque esercitate o dai servizi espletati, troveranno copertura nel bilancio dell'Unione con le modalità e i criteri stabiliti dall'organo esecutivo.
- **3.** Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
- **4.** Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni sulla base del progetto gestionale; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'**Unione** e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
- **5.** Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'**Unione**, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la relativa convenzione.

#### TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

#### Capo I - Norme generali

#### Art. 13 Organi di governo dell'Unione

- 1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
- 2. Gli organi dell'**Unione** sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
- 3. Il Consiglio è composto esclusivamente da consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti. I singoli Consigli dei Comuni associati devono eleggere i rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione, e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente















- **4.** Può essere **Presidente** dell'**Unione** esclusivamente chi ricopre la carica di **Sindaco** di uno dei Comuni dell'**Unione**.
- **5.** Possono far parte della **Giunta** esclusivamente i componenti dell'esecutivo dei Comuni dell'**Unione**.
- **6.** La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'**Unione**.
- 7. I Componenti degli Organi dell'**Unione** cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente, rimozione o sospensione, e negli altri casi previsti dalla legge
- **8.** Agli organi dell'**Unione** e ai loro componenti si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni delle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

#### Art. 14 Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

- 1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:
- siano dipendenti dell'**Unione**, salvo che posti in aspettativa non retribuita;
- si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del **TUEL** nei confronti dell'**Unione**, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.
- 2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione. il Presidente decade dalla carica.
- 3. Si richiama il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, e successive modificazioni.

#### Art. 15 Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'**Unione** o da consigliere dell'**Unione**, indirizzate rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente o per il tramite del segretario generale del comune di appartenenza. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

#### Capo II - II Consiglio dell'Unione

#### Art.16 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

- **1.** Il Consiglio dell'**Unione** è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'**Unione** stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
- 2. Il Consiglio dell'Unione, al fine di assicurare la piena funzionalità e snellezza dell'organo collegiale, è composto da un numero di consiglieri complessivo tale da assicurare l'espressione di un membro della maggioranza da parte di ciascun Consiglio comunale (1 x numero dei Comuni aderenti) e di un numero di membri delle minoranze corrispondente al 10% dei seggi delle maggioranze (1 x numero dei Comuni aderenti: 10), arrotondato all'unità superiore in caso di decimale. Nel caso in cui tale















percentuale esprima un numero pari ad uno l'elezione del componente di minoranza spetta al comune più popoloso. Nel caso in cui tale percentuale esprima un numero superiore ad uno l'elezione del componente di minoranza spetta, fino ad esaurimento del numero di consiglieri riservati alla minoranza, ai comuni più popolosi in ordine decrescente. Qualora aderiscano successivamente all'Unione Comuni di dimensione abitativa superiore a quella dei Comuni già facenti parte dell'Unione, il/i Comune/i di popolazione più elevata provvede/ono ad eleggere il/i membro/i della minoranza come indicato nei precedenti periodi del presente comma, in occasione del rinnovo dei rappresentanti del Comune che esprimeva il membro della minoranza.

- 3. Per i Comuni più popolosi che devono eleggere il rappresentante della maggioranza e il rappresentante della minoranza, l'elezione avviene con voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza, compresi i candidati eletti consiglieri ai sensi degli articoli 71 e 73 del D.Lgs. 267/2000. Le elezioni avvengono nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere indicate al successivo articolo 21. In caso di parità di voti è proclamato eletto il Consigliere che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, ed in caso di parità di cifra individuale, il consigliere più giovane di età.
- **4.** I singoli Consigli dei Comuni associati devono eleggere i rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione, e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
- **5.** I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
- **6.** Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.
- 7. In deroga a quanto previsto all'art. 13 comma 6 del presente statuto, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.
- 8. Decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 13 (cioè 45 giorni), se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di consiglieri del Comune, il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali e componente dell'assemblea dell'Unione il consigliere più giovane di età.
- **9.** In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal commissario.
- **10.** In via generale ogni Consigliere dell'**Unione**, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche















dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

#### Art. 17 Competenze del Consiglio

- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.
- 2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza.
- 3. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento
- **4.** Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'**Unione**.

#### Art. 18 Presidenza del Consiglio

- 1. Nella prima adunanza il Consiglio, convocato dal Presidente dell'Unione, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La carica ha durata triennale e deve essere rispettato il principio della rotazione triennale dei rappresentanti di ciascun Comune aderente nel Consiglio dell'Unione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, è Presidente del Consiglio il rappresentante del Comune aderente all'Unione con il minore numero di abitanti e, a scorrimento data la durata triennale della carica, si considera il numero di abitanti e, a scorrimento data la durata triennale della carica, si considera il numero di abitanti dei Comuni aderenti in ordine crescente, e con riferimento ai Comuni che hanno eletto in totale un numero di rappresentanti superiore ad uno (vedasi tabella riparto art. 16, comma 2), sarà chiamato a coprire la carica di Presidente il Consigliere che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale.
- **2.** Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
- a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
- b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
- c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere;
- d. convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 17, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.















- 3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.
- **4.** In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

#### Art. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera **Unione** ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'**Unione** dei Comuni
- 2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 17, comma 2 del presente Statuto.
- **3.** Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento.

Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell'**Unione**, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

#### Art. 20 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate
- 2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- **3.** La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
- **4.** Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 45 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

#### Art. 21 Disposizioni sulla rappresentanza di genere

**1.** Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'**Unione** e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'**Unione**.















- 2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo e della metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.
- 3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'**Unione** si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

#### Art. 22 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione la cui presidenza affidata a consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

#### Art. 23 Sedute e deliberazioni del Consiglio

- **1.** Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
- 2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.
- 3. Il Consiglio può anche, per giusto motivo, riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
- **4.** Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

#### Capo III - II Presidente dell'Unione

#### Art. 24 Elezione del Presidente dell'Unione

- 1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Presidente pro-tempore entro quindici giorni dall'insediamento del Consiglio dell'Unione, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali
- 2. In tale seduta il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. La carica ha durata triennale e deve essere rispettato nelle successive elezioni il criterio della rotazione triennale dei Sindaci di ciascun Comune aderente nel Consiglio dell'Unione. La prima elezione del Presidente è preceduta dal sorteggio effettuato dal Consiglio dell'Unione del Comune dal quale inizierà la rotazione triennale. La rotazione triennale avverrà secondo l'ordine alfabetico dei Comuni istituenti risultante a seguito del sorteggio di cui al periodo precedente. I Comuni entrati nell'Unione successivamente alla sua istituzione entrano nella rotazione in coda rispetto ai Comuni di prima istituzione dell'Unione ed in ordine d'ingresso.

#### Art. 25 Funzioni e competenze del Presidente















- 1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2. In particolare, il Presidente:
- a. rappresenta l'**Unione** e presiede la Giunta;
- b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'**Unione**, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle **Unioni** comunali;
- c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'**Unione** e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati:
- d. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'**Unione** presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e. provvede, previa deliberazione della Giunta, alla, nomina e alla revoca del segretario dell'**Unione**;
- f. attribuisce specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e incarichi per oggetti determinati ai singoli componenti del Consiglio;
- g. attribuisce incarichi per oggetti determinati ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, anche se non componenti del Consiglio o della Giunta dell'Unione. I Sindaci incaricati dei Comuni appartenenti all'Unione, anche se non componenti del Consiglio o della Giunta dell'Unione (o in caso di impedimento i Vice Sindaci) partecipano alle Giunte e alle Assemblee dell'Unione senza diritto di voto e senza essere computati nel quorum richiesto per la validità della seduta e per la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione delle deliberazioni.

Entro 15 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

#### Art. 26 Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente

- **1.** Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio, con durata triennale della carica, a rotazione tra i Sindaci dei Comuni associati, come previsto nell'art.
- 2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

#### Art. 27 Vicepresidente dell'Unione

- **1.** Il Vicepresidente, viene nominato con durata triennale dal Presidente tra i membri della Giunta, secondo quanto indicato nell'art. 28, comma 1, lettera b), e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
- 2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente della Giunta più giovane di età.

#### Capo IV La Giunta dell'Unione















#### Art. 28 Composizione e nomina della Giunta

- 1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente dell'Unione e da un numero variabile di assessori, comunque non superiore al limite di legge per i comuni di pari popolazione; il presidente determina la composizione numerica della giunta nel rispetto dei limiti Stabiliti e nomina gli assessori; gli assessori sono scelti dal presidente tra i componenti degli esecutivi dei comuni aderenti nel rispetto dei seguenti criteri: a) non più di uno per lo stesso Comune; b) un componente deve essere scelto seguendo l'ordine di rotazione dei Comuni sorteggiato a norma dell'art. 24 e allo stesso va attribuita la carica di Vice Presidente; c) dalla scelta è escluso il comune che esprime il presidente. Gli Assessori hanno durata triennale (corrispondente alla carica del presidente che li nomina).
- Il Presidente dell'Unione dà comunicazione dell'avvenuta nomina al Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla nomina.
- 2. Il Presidente può revocare un assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle giunte comunali.
- 3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del presidente sono svolte dal Vicepresidente.
- **4.** In caso di dimissioni o di decadenza di un assessore, il Presidente provvede alla surroga con un rappresentante dello stesso Comune del dimissionario
- **5.** I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco o assessore del Comune.
- **6.** Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, la stessa è integrata dal Commissario governativo.
- 7. La Giunta, così composta, ha durata triennale, e cessa al cessare della carica del Presidente dell'Unione che la nomina.

Per il caso di rinnovo elettorale degli Amministratori Comunali, durante il triennio, il Sindaco neoeletto subentrerà di diritto nella medesima posizione del suo predecessore.

#### Art. 29 Competenza

- 1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio o al Presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
- **3.** La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.
- 4. In particolare, la Giunta:
- a. attua gli indirizzi del Consiglio;
- b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;















- d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
- f. competono in particolare alla Giunta:
- l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni:
- l'approvazione del progetto gestionale per l'effettivo esercizio dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione;
- g. con atti assunti dalla maggioranza assoluta dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate:
- h. interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie;
- i. delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.
- **5.** Nei casi previsti dal comma 4, lettera h) ed i), il Presidente dell'**Unione**, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.
- **6.** La Giunta istituisce **conferenze settoriali**, costituite da sindaci e/o assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.
- 7. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali nelle materie conferite.

#### Art. 30 Funzionamento

- 1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
- 2. Per la validità delle adunanze e richiesta la maggioranza dei componenti.
- 3. Alle Sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario.
- **4.** Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- **5.** Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare, fermo restando quanto disposto nell'alt. 25, comma 2, lettera g, gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
- **6.** Per quanto non espressamente previsto• dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.
- 7. Limitatamente all'approvazione della relazione di bilancio, la stessa si intende approvata quando ottenga il voto favorevole di 2/3 degli assessori assegnati. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, è sufficiente la maggioranza di cui al comma 4. In tale ultimo caso la Giunta deve riunirsi entro tre giorni dalla seduta infruttuosa.
- 8. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni















concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

9. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

#### Capo V - Maggioranze speciali richieste agli organi collegiali

### Art. 31 - Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali

- 1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi sotto individuati, sono validamente assunte con i quorum aggiuntivi (oltre al quorum ordinario sempre richiesto) rispettivamente indicati:
- a. per gli atti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 dello Statuto, nonché per le convenzioni inerenti l'assunzione di funzioni affidate da soggetti pubblici diversi dai Comuni dell'**Unione**: occorre il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati:
- b. per provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani;
- c. per provvedimenti inerenti l'esercizio associato di funzioni fondamentali svolto dall'Unione, esclusivamente in favore di comuni obbligati: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni obbligati:
- d. per gli atti fondamentali dell'ente e le norme di organizzazione degli uffici: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni;
- **2.** Si prescinde dalle maggioranze di cui al comma 1 nel caso in cui i Consiglieri/assessori/Sindaci dei comuni interessati risultino assenti ingiustificati alle riunioni degli organi collegiali.

#### TITOLO IV- ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

#### Art. 32 Principi generali

- 1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
- **2.** Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- **3.** Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi Poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- **4.** L'assetto organizzativo dell'**Unione** è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il















perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

- **5.** A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
- a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
- b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.
- **6.** L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle nonne di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

#### Art. 33 Principi generali di organizzazione

- 1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.
- 2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.
- **3.** L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
- 4. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i Responsabili dell'Unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione nazionale statale o regionale, anche per i singoli comuni, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
- **5.** Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

#### Art. 34 Principi generali' in materia di personale

- 1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
- 2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

#### Art. 35 Organizzazione degli uffici e dei servizi















- 1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle Leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
- 2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
- **3.** Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e di quelli desumibili dal presente Statuto.

#### Art. 36 Controllo interno

- 1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:
- a. controllo di regolarità amministrativa e contabile preventivo e successivo finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;
- b. controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- c. valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;
- d. valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

#### Art. 37 II Personale

- 1. Il personale dell'Unione è composto da:
- a. dipendenti a tempo indeterminato o determinato dei Comuni partecipanti dagli stessi trasferiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 all'Unione;
- b. dipendenti a tempo indeterminato o determinato provenienti dai Comuni partecipanti o da altre pubbliche amministrazioni temporaneamente assegnati all'Unione in utilizzo parziale, distacco, comando o istituti analoghi previsti dalla legge;
- c. dipendenti a tempo determinato e indeterminato, reclutati dall'Unione in base alle norme vigenti e nel rispetto dei limiti procedurali e di spesa dalle stesse imposti.
- 2. L'Unione può altresì avvalersi di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree/settori di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare i Responsabili di Area/Settore. La Giunta dell'Unione, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare in merito alla richiesta ai Comuni partecipanti di assegnazione di personale ai sensi del precedente comma 1, lettera b.















**3.** Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

#### Art. 38 Incarichi esterni

- 1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
- 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
- **4.** Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

#### Art. 39 II Segretario

- **1.** L'Unione si avvale di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari comunali in servizio presso i Comuni facenti parte dell'Unione, nel rispetto delle norme vigenti.
- 2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del segretario comunale.















- **3.** Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- Il Segretario in particolare:
- a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili:
- b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- **4.** Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.
- **5.** Il Presidente nomina il Vice Segretario scegliendolo tra i funzionari ovvero tra il personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.
- **6.** Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza.

#### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### Art. 40 Principi generali

- 1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
- 2. L'ordinamento finanziario e contabile e disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### Art. 41 Finanze dell'Unione

- **1.** L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2. in particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:
- a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b. trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- c. trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
- d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f. trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati:
- g. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h. rendite patrimoniali;
- i. accensione di prestiti;
- j. prestazioni per conto di terzi;
- k. altri proventi o erogazioni.
- **3.** I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione
- a. alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione















associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;

- b. al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- c. alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.
- **4.** L'**Unione**, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, assunta all'unanimità, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
- **5.** I comuni partecipanti all'**Unione** si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'**Unione**.

#### Art. 42 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

- 1. Ogni comune aderente all'Unione partecipa:
- a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
- b. alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipa, sulla base dei criteri perequativi stabiliti dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;
- c. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.
- 2. Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni in proporzione ai relativi volumi di attività in termini finanziari.
- **3.** I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna tipologia di servizi con specifico provvedimento del Consiglio dell'Unione.
- **4.** E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

### Art. 43 Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti

- 1. Ogni comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.
- 2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati

#### Art. 44 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
- 2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.















- **3.** Il bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale.
- **4.** I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente e di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche in rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica di cui all'art. **4** comma 2 dello statuto. Il programma di mandato viene aggiornato annualmente
- 5. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

#### Art. 45 Controllo di gestione

- 1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.
- 2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

#### Art. 46 Risultati della gestione

- 1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile di Posizione Organizzativa, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.
- 2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

#### Art. 47 Revisore dei conti

- 1. Il Revisore viene designato secondo la legislazione vigente.
- 2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione
- **4.** Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.
- La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza
- **6.** Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

#### Art. 48 Affidamento del servizio di tesoreria

- **1.** Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.















#### Art. 49 Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
- $a.\ da\ beni\ mobili\ e\ immobili\ derivanti\ da\ acquisti,\ permute,\ donazioni\ e\ lasciti;$
- b. da attività finanziarie immobilizzate;
- c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione
- 2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
- **3.** L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.
- **4.** In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

#### Art. 50 Attività contrattuale

- 1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.
- 2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

#### TITOLO VI- DURATA, SCIOGLIMENTO E RECESSO

#### Art. 51 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

#### Art. 52 Scioglimento dell'Unione

- 1. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.
- 2. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.
- 3. I comuni che, per effetto delle legge regionali e nazionali in materia sono obbligati all'esercizio associato di alcune funzioni e servizi dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla legge nel periodo intercorrente dalla deliberazione di scioglimento alla data fissata per lo scioglimento stesso.
- **4.** Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'**Unione** e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.















- 5. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli comuni rientra nella dotazione organica dei comuni di provenienza, anche nel caso in cui i comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione. Il personale assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni e il personale ricollocato. L'accordo deve essere concluso prima della data fissata per lo scioglimento dell'Unione; in assenza di tale accordo, non è possibile procedere allo scioglimento. Tali disposizioni valgono anche per il personale assunto a tempo determinato, fino allo spirare del termine previsto dal contratto.
- **6.** In caso di scioglimento dell'**Unione** il patrimonio dell'**Unione** viene suddiviso tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 2.

#### Art. 53 Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

- 1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione della stessa all'Unione a mezzo di posta elettronica certificata, da trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare.
- 2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.
- 3. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
- **4.** Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.
- **5.** In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione all'unanimità della Giunta dell'Unione. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso.

#### Art. 54 Esclusione di un comune dall'Unione

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'**Unione** può essere presentata da uno o più, membri del Consiglio o della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni attribuite















all'**Unione** o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.

- 2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti della Giunta, che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto del Consiglio dell'Unione con le modalità previste dalle modifiche statutarie.
- 3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.
- **4.** L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto

#### Art. 55 Recesso dalle funzioni

- 1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'**Unione**. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'**Unione**.
- 2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
- 3. In ogni caso il recesso da una o più, funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
- **4.** La revoca all'**Unione** di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

### Art. 56 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione

- 1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'Unione dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli del presente titolo.
- **2.** In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'**Unione** di comuni o, per quanto non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l'**Unione**, il comune recedente:
- a. resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;
- b. resta altresì obbligato nei confronti dell'**Unione** per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'**Unione** per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'**Unione**, per tutta la durata di detti affidamenti.
- 3. In caso di scioglimento dell'Unione, il comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei















rapporti dell'**Unione** e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'**Unione**, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'**Unione**, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'**Unione**. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'**Unione** e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'**Unione**, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

- 4. Nei casi di uscita dall'**Unione** o di recesso da funzioni, il comune "uscente" rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata con il criterio di cui all'art. 12, comma 6, e quantificata sulla base del valore di acquisto, detratte le quote di ammortamento applicabili. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al
- **5.** Il piano di cui al comma 1 e adottato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate
- **6.** Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

#### Art. 57 Adesione di nuovi Comuni all'Unione

- 1. L'adesione all'**Unione** di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione su proposta del Presidente.
- 2. La richiesta di adesione deve essere presentata al Presidente dell'Unione entro il 5 dicembre di ciascun anno, unitamente alla deliberazione di approvazione dello statuto dell'Unione da parte del Consiglio del Comune interessato con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della richiesta.
- 3. Il comune che aderisce all'**Unione** successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga al presente articolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
- **4.** Il Presidente dell'**Unione** convoca il Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini di cui al comma 1.
- **5.** In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'**Unione** sono soggetti a integrazione secondo la procedura di cui al presente statuto.

#### TITOLO VII - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

#### Art. 58 - Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione

1. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza ed integrità, nel rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet















dell'**Unione**, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.

2. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

#### Art 59 - Accesso agli atti e procedimento amministrativo

- **1.** I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 e della L. 241/1990 e sani, possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'**Unione** e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
- 2. I consiglieri comunali dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.
- 3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
- **4.** Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione 'e di accesso ai documenti amministrativi dell'**Unione** e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
- **5.** Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
- **6.** L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

#### Art 60 - Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini

- **1.** Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'**Unione** persegue i seguenti obiettivi:
- a. *contribuire* a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
- b. **promuovere** la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- c. *rafforzare*, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- d. *creare* e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- e. *contribuire* ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico:
- f. *favorire* l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;















- g. **sollecitare** e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
- h. **promuovere** la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
- i. *ricevere informazioni* inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

#### Art. 61 - Partecipazione e tutela degli utenti

- 1. Nei diversi settori di competenza l'**Unione** favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.
- 2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
- a. mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
- b. promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
- c. assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate:
- d. fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti.

#### TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 62 Prima costituzione degli Organi dell'Unione

- 1. Qualora uno o più Consigli Comunali non ottemperino, nei tempi prescritti dagli articoli 13 e 16, alla nomina, il Sindaco del Comune sede dell'Unione potrà procedere a costituire e insediare in via provvisoria il Consiglio dell'Unione purché risultino eletti la metà più uno dei componenti previsti dal presente Statuto.
- 2. Il primo Presidente dell'Unione dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
- **3.** Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 18, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune con minore numero di abitanti.

#### Art. 63 Disposizioni transitorie

- 1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano; provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
- **2.** Il Consiglio dell'**Unione** delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

#### Art. 64 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'**Unione** determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei















terzi, l'inefficacia totale o parziale delle normative regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

#### Art. 65 Norma finale

- 1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del TUEL, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all' organizzazione.
- 2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'**Unione** e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 3. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le successive modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le stesse procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Bovino, 23 novembre 2021

#### **COMUNE DI CORATO**

Estratto deliberazione Consiglio Comunale 20 ottobre 2021, n. 47 Integrazione e modifica Art. 18 co. 5 Statuto Comunale

Comune di Corato Provincia di Bari

#### **UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO**

Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 20.10.2021 ad oggetto: "Integrazione e modifica Art. 18 co. 5 Statuto Comunale."

.... o m i s s i s

#### DELIBERA

- 1. **DI MODIFICARE**, per tutto quanto espresso in premessa, **l'art. 18 co. 5 del vigente Statuto Comunale**, come di seguito riportato:
  - "5. La convocazione è effettuata tramite <u>posta elettronica certificata</u> contenente gli argomenti da trattare che deve prevedere altresì la seduta di seconda convocazione. Per comprovate esigenze tecniche oggettive, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, potrà disporre la convocazione attraverso avviso scritto consegnato nel domicilio eletto di ciascun Consigliere o tramite altra modalità prevista dalla Legge come idonea ai fini della notifica."
- **2. DI APPROVARE** lo Statuto Comunale con la parte modificata "Art. 18 co. 5", come da testo definitivo innanzi riportato.

#### COMUNE DI PATU'

Statuto comunale modificato con deliberazione Consiglio Comunale del 29 novembre 2021, n. 33.



### COMUNE DI PATU'

Provincia di Lecce

### - Statuto Comunale -

### "STATUTO DEL COMUNE DI PATÙ"



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 20.03.2000; Integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27.05.2000; Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 20.08.2007; Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 25.08.2016; Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 17.02.2020; Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 29.11.2021.

#### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.1 Comune

#### Il Comune di Patù:

- a) E' Ente Autonomo Locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con altri Enti Locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno delle comunità.

#### ART. 2 Funzioni e finalità

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico di ogni cittadino e della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
- 3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità.
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forma di associazione economico e di cooperazione.
  - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato; in particolare determina e predispone gli strumenti operativi atti a rendere effettivo l'esercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero ed al sostegno di benessere fisico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. Assicura la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane ed istituisce una consulta ai sensi di legge.
  - d) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- 5. Il Comune favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato alle associazioni operanti in tale settore, ai servizi sociali.
- 6. Il Comune si impegna a promuovere con ogni mezzo la piena realizzazione del diritto allo studio di tutti i cittadini, anche attraverso la collaborazione degli Enti, le Associazioni e le istituzioni scolastiche operanti nel territorio.

7. Il Comune, tra i vari servizi da attivare, darà uno spazio consistente ai servizi sociali operanti nel campo della prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze attraverso un organico e serio piano di interventi.

## ART. 3 Programmazione e forme di cooperazione

- 1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Puglia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
- 3. 1 rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

## ART. 4 Territorio e sede comunale

- 1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 8,54, confinante con i Comuni di Castrignano del Capo e Morciano di Leuca. Il Palazzo Municipale e la sede comunale sono ubicati nel Comune in Via Giuseppe Romano.
- Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa determinazione del Sindaco.

## ART. 5 Albo pretorio

- 1. E' istituito l'Albo pretorio informatico, il quale consiste nella parte dello spazio "web" del sito informatico istituzionale di questo Comune, indicato con il seguente dominio "www.comune.patu.gov.it" riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti, indipendentemente dal tipo di supporto sul quale siano stati originariamente esternalizzati, per i quali disposizioni di leggi e di regolamenti prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc. essa assolve.
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

## ART. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Patù e con il proprio stemma cosi blasonato: d'oro, al gatto seduto, rivoltato di tre quarti, di azzurro, abboccante il pesce posto in sbarra abbassata, con la testa all'ingiù, rovesciato, d'argento.

Ornamenti esteriori da Comune.

- Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3350 del 16.4.1991.
- 3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

#### TITOLO II

#### **ORGANI ELETTIVI**

#### ART. 7 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

## ART. 8 Consiglio Comunale

- 1. Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. La composizione numerica, le modalità di elezione, la durata in carica, i motivi di cessazione, le ineleggibilità ed incompatibilità, le supplenze e surrogazioni, sono disciplinate dalla legge.

## ART. 9 Competenze e attribuzioni

- 1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dal D. Lgs. 267/2000 art. 37 e successive modificazioni e integrazioni e da altre leggi, come esplicitate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento disciplinante il suo funzionamento e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

## ART. 10 Sessioni e convocazioni

- 1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono descritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data stabilita.
- 3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
- 4. Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di decadenza, dimissioni, rimozione, impedimento permanente, decesso del Presidente, nelle more della nomina del nuovo Presidente, sono assolti dal Vicepresidente.
- 5. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio predispone adeguate forme di pubblicità, attraverso i mezzi di comunicazione, alle convocazioni del consiglio ed ai loro ordini del giorno. Mediante le stesse procedure ed in applicazione del diritto all'informazione dei cittadini, il Presidente del Consiglio è tenuto a rendere pubbliche e disponibili le delibere del Consiglio comunale.

## ART. 11 Linee programmatiche di mandato

- 1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
- 3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque, entro il 30 settembre. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

## ART. 12 Commissioni

- 1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno:
- a) Commissioni permanenti;
- b) Commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni ordinarie con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva. (V, art. 13 Statuto)
- 2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale di tutti i gruppi presenti in Consiglio. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima c/o delega. Ove il Consiglio Comunale dovesse introdurre commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 3. I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici salvo i casi in cui l'oggetto della discussione possa ledere il diritto alla riservatezza di società o persone.
- 4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche ed esperti per l'esame di specifici argomenti senza diritto di voto.
- 5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.
- 6. La Commissione affari istituzionali a composizione paritetica ha fra gli altri, il compito di vigilare sul funzionamento dei servizi pubblici comunali riferendo periodicamente al Consiglio, con una documentata relazione, sull'efficacia delle prestazioni e sull'economicità dei servizi.

## ART. 13 Attribuzioni delle Commissioni

- 1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire un migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso
- 2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
- 3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- a) la nomina del Presidente della Commissione è riservata alla stessa Commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;

- c) forme di esternazione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

## ART. 14 Consiglieri

- 1. la posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalle leggi: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro i Il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro giorni dieci dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 3. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute del consiglio, sia ordinarie che straordinarie e/o d'urgenza è dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo consiliare. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, all'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze. nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera. tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
- 4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.
- 5. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.
- 6. La cessazione della carica di Consigliere e lo scioglimento del Consiglio avvengono anche quando si riduce a metà il numero dei consiglieri assegnati al Comune per impossibilità di surroga dei consiglieri cessati dalla carica.

## ART. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
- 2. Gli emendamenti presentati nel corso della discussione su proposte di deliberazioni non necessitano di pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile. Sugli stessi seduta stante e prima dell'approvazione consiliare, si esprimerà il Segretario Comunale in ordine alla relativa conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
- 3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
- 4. Ogni consigliere deve comunicare secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato i redditi posseduti.

### Gruppi consiliari

- I consiglieri si costituiscono in gruppo secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. Nelle more della designazione dei capigruppo questi sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, con esclusione del candidato Sindaco.
- 2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

## ART. 17 Presidenza del Consiglio

- Il Consiglio Comunale neo eletto, subito dopo la proclamazione degli eletti, elegge il Presidente del Consiglio scegliendolo tra i suoi membri.
- 2. Il Presidente del Consiglio eletto prende immediatamente posto alla presidenza e preside l'assemblea.
- 3. Unitamente al Presidente il consiglio elegge un Vice Presidente per l'esercizio delle funzioni vicarie.
- Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal vicepresidente.
- 5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consiglio, nella prima adunanza utile successiva il Consiglio provvede, su convocazione del vicepresidente, alla elezione del nuovo presidente del Consiglio, con le modalità di cui al comma 1.
- 6. In sede di prima attuazione delle presenti modifiche statutarie il Presidente del Consiglio viene eletto al primo consiglio utile successivo all'entrata in vigore del nuovo statuto e delle disposizioni regolamentari che ne disciplinano la nomina.

## ART. 18 Elezione e poteri del Presidente

1. Le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio e la individuazione dei suoi poteri ed attribuzioni sono indicate nel regolamento sul funzionamento del consiglio.

## ART. 19 Giunta Comunale

- 1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La Giunta invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta almeno una volta nel corso dell'anno.
- 3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

## ART. 20 Nomina della giunta e sue prerogative

- 1. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui al comma precedente, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 4. La stessa incompatibilità di cui alla prima parte del precedente comma è stabilita anche per gli assessori.
- Non possono essere nominati assessori i parenti o affini entro il quarto grado dei revisori dei conti in carica presso il Comune.
- 6. Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino alla proclamazione del Sindaco successivo.

## ART. 21 Composizione della Giunta

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da Assessori nel numero previsto dalla legge. Tra gli Assessori uno è investito della carica di Vice-Sindaco.
- Gli Assessori possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili alla carica di consigliere in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
- Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

## ART. 22 Pari opportunità

1. Nella composizione della Giunta devono essere favorite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto della normativa disciplinante la materia.

## ART. 23 Decadenza e mozioni di sfiducia

- 1. La Giunta Comunale decade:
- a) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco. In tali casi rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale;
- b) nei casi di scioglimento del Consiglio Comunale diversi da quelli previsti alla lett. a) del presente articolo. In queste circostanze si procede alla nomina di un commissario.
- 2. La giunta cessa dalla carica nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene posta in discussione non prima di giorni 10 (dieci) e non oltre 30 (trenta) dalla presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.

## ART. 24 Divieto di incarichi e consulenze

- Agli Assessori, ma anche al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso enti ed istituzioni competenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
- 2. Per gli in carichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima delle elezioni e tuttora in corso, qualora non determinano le ineleggibilità, devono essere presentate dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida dell'elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

## ART. 25 L'Assessore e i suoi poteri

- 1. L'assessore delegato a un ramo di attività vigila e controlla il personale assegnato alla struttura per la migliore gestione dei servizi e per realizzare dei programmi secondo gli indirizzi stabiliti dall'amministrazione.
- 2. Egli firma gli atti di competenza se gli è data espressa delega da parte del sindaco e sempre che l'obbligo della firma non sia assegnato dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici

e dei servizi al Segretario o ad altri dipendenti del Comune.

#### ART. 26 Attribuzioni della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai Responsabili dei Servizi Comunali.
- 2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi Comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso o di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione diquelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto adaltro organo;
- 1) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- n) approva il PEG.

## ART. 27 Deliberazioni degli organi collegiali

- Gli Organo collegiali deliberano nella seduta di prima convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
- 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'attività da questa svolta. Per la validità delle sedute di seconda convocazione deve esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.
- 3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
- 4. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione, sono curate dai Responsabili apicali che hanno proceduto alla stesura c/o alla presentazione della proposta stessa, mentre il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabili dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute

quando si trova in uno dei casi di incompatibilità o di impedimento. In tal caso è sostituito, in via temporanea da un consigliere.

5. 1 verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

#### ART.28 Sindaço

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, è componente e presidente del Consiglio e della Giunta. Nella qualità di ufficiale di governo, oltre alle competenze stabilite dalle altre leggi, esercita le funzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.
- 2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
- 3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le sue cause di cessazione della carica.
- 4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuzioni quale organo di amministrazione, vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 5. Il Sindaco nella prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, presta giuramento dinanzi al Consiglio pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
- 6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

## ART. 29 Attribuzione di amministrazione

- 1. Il Sindaco:
- a) nomina e revoca gli assessori, tra cui il vicesindaco, ed i rappresentanti del Comune in seno ad enti,
   aziende ed istituzioni;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività degli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti Fattività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporla all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) sentita la Giunta promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge secondo le competenze;
- h) può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum;
- j) adotta ordinanze nei casi previsti dalla legge;
- k) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- 1) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e degli apicali;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- n) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto delle dimissioni della Giunta che sono efficaci per il solo fatto della presentazione senza possibilità, quindi, di una loro revoca o ritiro.

## ART. 30 Attribuzioni di vigilanza

#### Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituti e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi della Giunta.

#### Articolo 31 Attribuzioni di organizzazione

#### Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, li trasmette al presidente del Consiglio che procede a convocare il Consiglio comunale. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, la convocazione del Consiglio deve avvenire, a cura del Presidente, in un termine non superiore a venti giorni, a norma dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, e deve essere inserito all'ordine del giorno, l'argomento richiesto nel rispetto delle competenze e delle modalità previste dal regolamento comunale per la disciplina delle sedute consiliari.
- b) ) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalla leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale sulle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e a consiglieri comunali;

### ART. 32 Il Vicesindaco

- 1. Il vicesindaco è nominato dal Sindaco unitamente alla Giunta.
- Sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o di impedimento temporaneo nonché di sospensione dalla funzione, secondo la vigente normativa.

## TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI IL SEGRETARIO COMUNALE

## ART. 33 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli sovrintende alle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; roga tutti i contratti nei quali è parte il Comune e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune stesso; esercita ogni altra funzione

- attribuitagli dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da altri regolamenti comunali.
- 2. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere consultivo e di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

## ART. 34 Attribuzioni consultive

- 1. Il Segretario partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente.
- 2. Egli, formula ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri.

#### ART. 35 Attribuzioni di sovraintendenza – coordinamento

- 1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali e ne coordina l'attività.
- 2. E' titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari e adempie a tutte le relative incombenze stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## ART. 36 Attribuzioni di legittimità e garanzia

- 1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
- 2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.
- 3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
- 4. Riceve l'atto di dimissione del Sindaco, della Giunta, degli Assessori e dei Consiglieri e la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta.

## ART. 36 bis Il Vice Segretario Comunale

- 1. Ai sensi dell'art. 97, comma 5, D. Lgs. 267/2000, è istituito l'ufficio del Vice Segretario Comunale. Le relative funzioni sono attribuite ad un dipendente di ruolo dell'Ente in possesso di diploma di laurea in materie giuridico economiche o equipollenti, che abbiano i requisiti previsti dalla legge per l'accesso al ruolo di Segretario Comunale.
- 2. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 3. Le modalità di nomina sono individuate dal Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
- 4. Il Vice Segretario prende parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta, ove richiesto, e del Consiglio Comunale.

#### **UFFICI**

## ART. 37 Principi strutturali ed organizzativi

- 1. L'amministrazione dei Comune è organizzata secondo i criteri indicati nell'art.5 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art.7. comma 8, del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n.77.
- 2. Gli organi politici definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3.Ai responsabili degli uffici e dei servizi, per essi, ai responsabili apicali di area delle posizioni organizzative, uffici e unità operative sono attribuiti lutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi politici di cui al precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 4. L'attuazione concreta di quanto disposto col presente articolo resta subordinata all'intervento dell'organo competente.

### ART. 38 Struttura

- 1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata secondo i livelli di Area delle posizioni organizzative, uffici e unità operative.
- L'Ente potrà coprire i posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.

## ART. 39 Il personale

- 1. Il personale comunale è inquadrato in categorie professionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
- 2. Nell'ambito dei principi statutari e delle finalità primarie di ottimizzare il personale esistente e cercando di sopprimere i posti di ruolo vacanti non necessari, il regolamento di organizzazione stabilirà la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale, le modalità di attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, le modalità di coordinamento tra il Segretario comunale ed i funzionari responsabili. L'accesso ai posti in organico e l'esercizio di mansioni superiori hanno luogo nei modi stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### ART. 40 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi e le modalità delle collaborazioni esterne con contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva o comunque di esperti di provata competenza, oltre gli incarichi professionali da conferire per singoli progetti o elaborati con o senza convenzione, a condizione che gli interessati abbaino i requisiti per le categorie professionali da ricoprire e fermo restando che i contratti stessi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

## ART. 41 Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà organicamente secondo le norme contenute nell'art. 59 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dall'art. 27 del d. lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e secondo le norme stabilite nel C.C.N.L. le responsabilità dei dipendenti, il procedimento disciplinare e le relative sanzioni.

#### TITOLO IV SERVIZI

## ART. 42 Forme di gestione

- 1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso i servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
- 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuate previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
- 4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia , la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante concessione, unione di Comuni, ovvero di consorzio.
- 5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
- Ogni due anni il Consiglio comunale verificherà l'efficienza e l'efficacia dei servizi verificando la tenuta del modello di gestione scelto.

## ART. 43 Gestione in economia

1.L'organizzazione e 1'esercizio di servizi in economia sono, di norma disciplinati da appositi regolamenti.

## ART. 44 Azienda speciale

- 1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico-civile.
- L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
- 3. II Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco fuori dei componenti il Consiglio e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Sindaco, con idonei mezzi d'informazione renderà pubblica la notizia della nomina dei suddetti amministratori almeno trenta giorni prima per chiunque avesse interesse a proporre la propria candidatura con istanza accompagnata da curriculum personale. Il Sindaco, qualora ritenga inadeguati alle esigenze della carica i contenuti espressi nel curriculum, può nominare amministratori dell'azienda speciale altri soggetti giudicati capaci anche in mancanza di proposta della candidatura. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può procedere alla revoca del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Comune, anche con atto unilaterale, può trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dei precedenti commi in società per azioni, di cui può restare unico azionista per un periodo comunque non superiore a due anni della trasformazione. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione degli articoli 2330, commi 3 e 4, 2330 bis del Codice Civile.

### ART. 45 Istituzione

- 1. Il Consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività tecnico finanziaria dal quale risultano: i costi di servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì, la dotazione organica, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- 3. Il regolamento può prevedere il ricorso al personale assunto con rapporto di diritto privato. nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- 4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell' istituzione.
- 5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione. il Presidente e il Direttore.

## ART. 46 Il Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco fuori dei componenti del Consiglio e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dell'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Sindaco, con i mezzi d'informazione adeguati renderà pubblica la notizia della nomina dei suddetti amministratori per chiunque avesse interesse a proporre la propria candidatura con istanza accompagnata da curriculum personale. Il Sindaco, qualora ritenga inadeguati alle esigenze della carica i contenuti espressi nel curriculum, può nominare amministratori dell'istituzione altri soggetti giudicati capaci anche in mancanza di proposta della candidatura. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può procedere alla revoca del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata della carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'Organo.
- 3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

## ART. 47 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

## ART. 48 Il Direttore

- 1.Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento
- 2 Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

## ART. 49 Obblighi delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni è esteso l'obbligo previsto dell'art. 14, comma 4, del presente statuto.

## ART. 50 Società a prevalente capitale locale

- 1. I servizi pubblici possono essere gestiti a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dal Comune, ove il Consiglio comunale ritenga opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati
- 2. Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni, anche con partecipazione della provincia e della regione, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici' vigenti, nel rispetto delle condizioni e procedure stabilito dall'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Gli azionisti privati sono scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
- 3. Negli statuti delle società costituite ai sensi dei precedenti commi devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.
- 4. Per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno alle società di cui al presente articolo trovano applicazione le stesse disposizioni previste per le aziende speciali e le istituzioni.

## ART. 51 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e gli altri obiettivi da raggiungere.

#### TITOLO V FINANZA A CONTABILITA'

## ART. 52 Principi e criteri

- 1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'adozione del Comune.
- 2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli assetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo. di impulso, di proposta e garanzia, con l'osservanza della legge, nei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4. Nello stesso regolamento verranno individuate fon ne e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra le sfere di attività del revisore e quelle degli organi e degli

uffici dell'Ente.

## ART. 53 Revisione economico -finanziaria

- 1. Il Consiglio Comunale elegge un revisore come previsto dal regolamento di contabilità e sulla base del d. lgs. 77/95 e sue modificazioni.
- 2. Il revisore oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve avere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 3. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile in inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
- 4. Il regolamento potrà prevedere ulteriori casi di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le non ne del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
- 5. Nell'esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti nel regolamento il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze ed esercitano la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'Ente.
- 6. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce entro cinque giorni al Consiglio.
- 7. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo. esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo comprensiva anche di una sommaria relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.

#### TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

#### ART.54

#### Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce le forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

## ART. 55 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

## ART. 56 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni. anche

individuando nuova attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali i loro entri strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.

#### ART.57 Consorzi

- Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 31 del D. Lgs. 267/2000, nonché da quelle indicate dal presente statuto, in quanto con le prime compatibili.
- 2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente articolo 54, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
- 4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
- 5. Per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno ai Consorzi di cui al precedente articolo trovano applicazione le disposizioni previste per le aziende speciali e le istituzioni.

## ART. 58 Accordi di programma

- Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori , in particolare:
- a) determinare i tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- II Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti della Giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.
- 4. Agli accordi di programma trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 17, commi 8,9 e 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 qualora oggetto dell'accordo sia l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

#### TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

## ART. 59 Partecipazione

- 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare un buon andamento, la imparzialità e la trasparenza.
- 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,

incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

- 3. Il Comune promuove quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di funzionamento del forum.
- 4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
- L'Amministrazione può attivare forma di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

## ART. 60 Informazione

- 1. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale dell'informazione per i fini di trasparenza ed imparzialità dell'Amministrazione; l'informazione è garantita con l'applicazione delle norme di legge e del presente Statuto sulla pubblicità degli atti nonché in particolare sul diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e sul diritto di informazione ed accesso agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi dell'amministrazione comunale.
- 2. Per favorire i cittadini singoli o associati nell'esercizio dei propri diritti e interessi il Comune utilizza il servizio della biblioteca comunale, da sostituire eventualmente con altro ufficio per le informazioni, con modalità di funzionamento, orari di apertura e strutturazione organica disciplinata dal regolamento.
- 4. Il Comune, inoltre, liberamente istituisce forma e strumenti di comunicazione per divulgare i programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza anche attraverso conferenze, incontri e rapporti occasionali o permanenti con agenzie ed organi di informazione giornalistica e radiotelevisiva.

## ART. 61 Consultazione

- 1. Il Comune riconosce come istituto della partecipazione la consultazione popolare. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione e nella gestione di un servizio o bene pubblico. Essa può avere carattere temporaneo o permanente ed essere riferita alla generalità della popolazione o a particolari categorie di cittadini. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
- convocazione di appositi incontri con la popolazione;
- utilizzazione dei forum dei cittadini;
- istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati dei cittadini, maggiormente rappresentativi a livello locale;
- realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
- indizione di referendum popolari.

#### ART. 62

#### Interventi nel procedimento amministrativo

- 1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3. Il responsabile del procedimento, di formazione dell'atto, contestualmente all'inizio dello stesso ha

l'obbligo di informare preventivamente gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge. Ove ciò non venga attuato, gli interessati possono ricorrere al Consiglio comunale al fine di ottenere che il procedimento di formazione dell'atto venga temporaneamente sospeso in attesa del parere delle associazioni di categoria. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

- 5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio e indispensabilmente con altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
- Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno a rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- 9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- 10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
- 11. Il responsabile dell'ufficio o servizio potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### A RT.63 Istanze

- 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività.
- La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o suo delegato, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

## ART. 64 Petizioni

- 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma anche collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità.
- 2. Il regolamento apposito determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla presentazione.
- 4. Se il termine previsto dal 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in

Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuti a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

## ART. 65 Proposte

- 1. N. 20 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere del responsabili dei servizi interessati nonché dell'attestazione della relativa copertura finanziaria.
- 2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.
- 3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## ART. 66 Criteri generali

- 1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal presente statuto, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- 2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

## ART. 67 Associazioni

l. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni culturali, religiose e di volontariato che operano sul territorio; istituisce l'albo delle stesse e ne cura l'aggiornamento periodico.

## ART. 68 Organismi di partecipazione

- 1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini . Tutte le organizzazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli' articoli precedenti ed inoltre possono richiedere conferenze su temi specifici o l'audizione su problemi di interesse collettivo.
- 2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesionecomposizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale possono essere sentiti nella materia oggetto di attività o per interessi mirati a porzioni di territorio. L'eventuale parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

### ART. 69 Incentivazione

 Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura patrimoniale che tecnico - professionale e organizzative, sulla base di una programmazione che ogni associazione o organismo dovrà presentare entro il 30 aprile di ogni anno per essere inserita nella programmazione generale dell'Amministrazione comunale relativa all'anno successivo.

## ART. 70 Partecipazioni alle commissioni

l. Le Commissioni consiliari, ove istituite, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

## ART. 71 Referendum

- 1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali o di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materia che sono già state oggetto di consultazioni referendarie negli ultimi quattro anni. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
- a) statuto comunale;
- b) regolamenti;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici alternativi.
- II quesito da sottoporre agli elettori deve essere immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) disposizioni di legge;
- b) il 15% degli elettori aventi diritto al voto;
- c) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
- 4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

## ART. 72 Effetti del referendum

- 1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.
- 2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
- 3. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

## ART. 73 Azione popolare

- 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente.
- 2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle

azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le Associazioni di protezioni ambientale di cui all'art. 13 della legge 8.7.86, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del Giudice ordinario.

## ART. 74 Diritto di accesso

- 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso a tutti gli atti e documenti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. Tale diritto non può superare il termine di 30 giorni. dalla richiesta. Il diniego di esibizione degli atti o documenti deve essere motivato in forma scritta.
- 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti, riservati, disciplina anche i casi in cui è
  applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copia degli
  atti o documenti.

## ART. 75 Diritto di informazione

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
- 2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3. L'informazione deve essere esatta; tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5.Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini. nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della L. 7.8.1990, n.241.

#### TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

## ART. 76 Statuto

- 1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune
- 2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini e/o di 1/5 dei consiglieri comunali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
- 3. In ogni caso, proposte analoghe non possono essere presentate prima di tre anni dalla presentazione delle prime.
- 4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

#### Regolamenti

- 1. Il Comune emana regolamenti:
- a) nelle materie adesso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
- 5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### ART. 78

#### Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

 Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs. 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

### ART. 79 Ordinanze

- 1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
- 3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
- 4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per finalità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- 6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

## ART. 80 Norme transitorie e finali

- 1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
- 2. Dopo che la deliberazione consiliare di approvazione della revisione dello statuto è divenuta esecutiva, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

#### **INDICE**

#### Titolo I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Comune

Articolo 2: Funzioni e finalità

Articolo 3: Programmazione e forme di cooperazione

Articolo 4: Territorio e sede comunale

Articolo 5: Albo pretorio

Articolo 6: Stemma e gonfalone

#### Titolo II

## ORGANI ELETTIVI

Articolo 7: Organi

Articolo 8: Consiglio Comunale

Articolo 9: Competenze e attribuzioni

Articolo 10: Sessioni e convocazioni

Articolo 11: Linee programmatiche di mandato

Articolo 12: Commissioni

Articolo 13: Attribuzioni delle Commissioni

Articolo 14: Consiglieri

Articolo 15: Diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 16: Gruppi consiliari

Articolo 17: Presidenza del Consiglio

Articolo 18: Elezione e poteri del Presidente

Articolo 19: Giunta Comunale

Articolo 20: Nomina della Giunta e sue prerogative

Articolo 21: Composizione della Giunta

Articolo 22: Pari opportunità

Articolo 23: Decadenza e mozioni di sfiducia

Articolo 24: Divieto di incarichi e consulenze

Articolo 25: L'Assessore e i suoi poteri

Articolo 26: Attribuzioni della Giunta

Articolo 27: Deliberazioni degli organi collegiali

Articolo 28: Sindaco

Articolo 29: Attribuzione di Amministrazione

Articolo 30: Attribuzioni di vigilanza

Articolo 31: Attribuzioni di organizzazione

Articolo 32: Vicesindaco

#### TITOLO III

## ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 33: Principi e criteri fondamentali di gestione

Articolo 34: Attribuzioni consultive

Articolo 35: Attribuzioni di sovraintendenza – coordinamento

Articolo 36: Attribuzioni di legittimità e garanzia

Articolo 36 bis: Il Vice Segretario Comunale

Articolo 37: Principi strutturali ed organizzativi

Articolo 38: Struttura

Articolo 39: Il personale

Articolo 40: Collaborazioni esterne

Articolo 41: Responsabilità disciplinare del personale

#### TITOLO IV

### **SERVIZI**

Articolo 42: Forme di gestione

Articolo 43: Gestione in economia

Articolo 44: Azienda speciale

Articolo 45: Istituzione

Articolo 46: Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 47: Il Presidente

Articolo 48: Il Direttore

Articolo 49: Obblighi delle aziende speciali e delle istituzioni

Articolo 50: Società a prevalente capitale locale

Articolo 51: Gestione associata dei servizi e delle funzioni

## TITOLO V

#### FINANZA A CONTABILITA'

Articolo 52: Principi e criteri

#### Articolo 53: Revisione economico - finanziaria

#### TITOLO VI

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 54: Organizzazione sovra comunale

Articolo 55: Principio di cooperazione

Articolo 56: Convenzioni

Articolo 57: Consorzi

Articolo 58: Accordi di programma

#### TITOLO VII

## PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 59: Partecipazione

Articolo 60: Informazione

Articolo 61: Consultazione

Articolo 62: Interventi nel procedimento amministrativo

Articolo 63: Istanze

Articolo 64: Petizioni

Articolo 65: Proposte

Articolo 66: Principi generali

Articolo 67: Associazioni

Articolo 68: Organismi di partecipazione

Articolo 69: Incentivazione

Articolo 70: Partecipazione. alle commissioni

Articolo 71: Referendum

Articolo 72: Effetti del referendum

Articolo 73: Azione popolare

Articolo 74: Diritto di accesso

Articolo 75: Diritto di informazione

### TITOLO VIII

#### **FUNZIONE NORMATIVA**

Articolo 76: Statuto


Articolo 77: Regolamenti

Articolo 78: Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi Sopravvenute

Articolo 79: Ordinanze

Articolo 80: Norme transitorie e finali







# **BOLLETTINO UFFICIALE**

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: http://burp.regione.puglia.it

 $\textit{e-mail:} \ \texttt{burp@pec.rupar.puglia.it-burp@regione.puglia.it}$ 

Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)